

STATUTO DELLA
FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

PREAMBOLO

La Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia si costituisce per consenso di varie Chiese cristiane evangeliche che insieme confessano la fede in Dio, che per la sua Sola Grazia le ha chiamate ad essere suo popolo in Cristo, unico Signore della Chiesa Universale, e nello Spirito Santo che aduna, conduce e, di volta in volta, rinnova la Chiesa.

Le Chiese che formano la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia riconoscono come unica regola della fede la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, e come ragion d'essere della loro esistenza la testimonianza al Regno di Dio che in Gesù Cristo, Signore e Salvatore, si è avvicinato agli esseri umani.

Esse riconoscono la fondamentale convergenza delle loro posizioni ecclesiologiche con particolare riferimento:

- alla natura missionaria della Chiesa;
- al sacerdozio universale dei credenti;
- alla molteplicità dei doni e dei ministeri;
- alla chiesa locale intesa come elemento ecclesiologico primario.

La Federazione vuole essere uno strumento comune di servizio e di testimonianza, nella consapevolezza che solo la completa fedeltà alla Parola del Signore rende possibile il superamento delle umane distinzioni e la piena comunione dei credenti.

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

Art.1

- 1) La Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (in seguito denominata FCEI) è costituita dalle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere che si riconoscono unite dalla comune vocazione di testimonianza e di servizio.
- 2) Essa non persegue scopi di lucro.
- 3) Essa regola ed amministra autonomamente i propri affari.
- 4) Essa ha sede legale in Roma.

Art.2

FONDAMENTI - SCOPO

La FCEI, nel rispetto dell'autonomia, della confessione di fede e degli ordinamenti ecclesiastici dei suoi membri, ha lo scopo:

- 1) di manifestare l'unità della fede e ricercare una comune linea di testimonianza in Italia fondata sullo studio della

Parola di Dio;

2) di coordinare e potenziare la testimonianza ed il servizio delle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere che la compongono, nel riconoscimento reciproco e la valorizzazione dei loro doni particolari, nel quadro dell'impegno per la giustizia, la pace, e la salvaguardia del creato;

3) di incoraggiare il dialogo ecumenico con altre Chiese cristiane, anche attraverso la partecipazione ad altri organismi ecumenici, nazionali ed internazionali, a base interdenominazionale o interconfessionale;

4) di promuovere il coordinamento e la rappresentanza congiunta di Chiese, Unioni ed Opere evangeliche, federate e non, a tutela di comuni interessi;

5) di promuovere la conoscenza in Italia del pensiero, dell'azione e della cultura espressi dalle Chiese evangeliche;

6) di vigilare sul rispetto dei fondamentali diritti di libertà ed uguaglianza individuali e delle confessioni religiose e sulla tutela del principio di laicità dello Stato e di ogni pubblica Istituzione, in un quadro di valorizzazione del pluralismo come risorsa democratica;

7) di promuovere l'attività di istruzione ed educazione cristiana anche in cooperazione con analoghi organismi nazionali ed internazionali;

8) di svolgere attività di solidarietà, di beneficenza, di assistenza sociale e socio sanitaria e di tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate, con particolare riferimento ai rifugiati e migranti;

9) di offrire i propri servizi e la propria assistenza, nel quadro del perseguimento dei suoi scopi generali, anche a Chiese, Unioni di Chiese ed Opere evangeliche che non facciano parte della Federazione e ad altri organismi religiosi, sulla base di apposite convenzioni.

Art.3

I MEMBRI EFFETTIVI

1) Sono membri effettivi le Chiese, Unioni di Chiese ed Opere che hanno costituito la FCEI e quelle che, accettando il presente Statuto, vengono accolte come tali.

2) Possono, alle condizioni di cui sopra, essere riconosciuti come membri effettivi anche comunità singole o gruppi di comunità che ne facciano domanda e che abbiano almeno i seguenti requisiti:

a) costituzione da più di 10 anni;

b) numero di membri non inferiore a 200;

c) organizzazione adeguatamente strutturata sulla base di norme regolamentari che prevedano, fra l'altro, le forme di rappresentanza.

Art. 4

AMMISSIONE ALLA FCEI

- 1) Una Chiesa, Unione di Chiese, Opera che ancora non faccia parte della FCEI, può richiedere l'accoglimento come membro effettivo, facendone domanda al Presidente, in cui si espliciti l'accettazione del presente statuto, corredata della documentazione relativa alla propria organizzazione.
- 2) L'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio che cura l'istruzione della procedura, decide l'ammissione quale membro effettivo, con delibera assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti aventi diritto di voto.
- 3) Con la delibera di ammissione l'Assemblea approva contestualmente le necessarie modifiche alla composizione dell'Assemblea di cui all'art. 11 ed alla chiave di ripartizione dei contributi annuali di cui all'art. 26.
- 4) La delibera di ammissione di una Chiesa, Unione di Chiese od Opera ai fini della partecipazione ai lavori assembleari dei/delle rispettivi rappresentanti ha effetto immediato.

Art. 5

RECESSO - DECADENZA

- 1) Lo stato di membro della FCEI si perde per:
 - a) recesso volontario;
 - b) cessazione dell'attività esercitata o scioglimento;
 - c) esclusione per grave inadempimento agli impegni ed agli obblighi derivanti dal presente statuto. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto.
- 2) La delibera di recesso, cessazione o esclusione acquista efficacia ai fini economici con la chiusura dell'anno finanziario in corso.
- 3) I membri receduti, cessati o esclusi non possono vantare diritti sull'eventuale fondo comune o sul patrimonio della Federazione.
- 4) Per la riammissione di un membro precedentemente receduto o escluso dalla FCEI si procede applicando l'art. 4 del presente Statuto.

Art. 6

I MEMBRI ADERENTI

Sono membri aderenti le Chiese, Unioni di Chiese ed Opere le quali, accettando il comune fondamento di fede espresso nel preambolo, intendono collaborare per il raggiungimento di alcuni degli scopi della Federazione e che vengono riconosciute come tali.

Art. 7

LE FEDERAZIONI REGIONALI

- 1) Le chiese e gli organismi locali dei membri della

Federazione possono costituire Federazioni Regionali al fine di coordinare l'evangelizzazione, la testimonianza ed il servizio nell'ambito di una o più Regioni.

2) Possono aderire o divenire membri delle Federazioni Regionali anche Chiese locali, Unioni di Chiese ed Opere non federate alla FCEI.

3) Le Federazioni Regionali si danno propri regolamenti non in contrasto con il presente statuto ed approvati dal Consiglio della FCEI.

4) L'Assemblea delibera il riconoscimento delle Federazioni Regionali, su proposta del Consiglio che ne accerta i requisiti in base ai precedenti commi.

5) Il Consiglio è responsabile dei rapporti con le Federazioni Regionali.

6) Ogni Federazione Regionale riconosciuta partecipa con voce consultiva all'Assemblea con un suo rappresentante.

Art. 8

FGEI e FDEI

1) La FCEI mantiene rapporti di fraterna collaborazione con la Federazione Giovanile Evangelica in Italia (FGEI) e con la Federazione Donne Evangeliche in Italia (FDEI).

2) Al fine di curare e sviluppare tali rapporti, ciascuna di dette Federazioni partecipa all'Assemblea con un suo rappresentante con voce consultiva.

Art.9

OSSERVATORI

La FCEI riconosce, con delibera dell'Assemblea, la condizione di osservatori alle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere che ne facciano richiesta, manifestando il loro interesse per l'attività della Federazione.

TITOLO II - ORGANI

Art. 10

GLI ORGANI

Sono organi della FCEI:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori

Art. 11

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea è costituita da 25 componenti aventi diritto di voto nominati dalle Chiese, Unioni di Chiese, Opere membri

effettivi della FCEI a norma dei propri ordinamenti, nel numero e secondo la ripartizione stabilita dall'Assemblea in base alla rispettiva consistenza.

2) Nessuna Chiesa, Unione di Chiese o Opera può essere rappresentata da un numero di componenti pari o superiore alla metà del totale degli aventi diritto di voto.

3) Il numero dei componenti dell'Assemblea aventi diritto di voto e la relativa ripartizione fra i membri effettivi della FCEI può essere variato con delibera assembleare con maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto.

4) All'atto dell'approvazione del presente statuto, la composizione dell'Assemblea è stabilita come segue

a) Chiese Valdesi	8
b) Chiese Metodiste	4
c) UCEBI	4
d) Chiesa Evangelica Luterana in Italia	4
e) Esercito della Salvezza	2
f) Chiese libere	1
g) Chiesa Apostolica Italiana	1
h) S. Andrew's Church of Scotland	1

5) Partecipano alle sedute con voce consultiva:

a) I componenti il Consiglio della FCEI;

b) un rappresentante di ogni Chiesa, Unione di Chiese ed Opera membro aderente;

c) un rappresentante della F.D.E.I. (Federazione Donne Evangeliche in Italia);

d) un rappresentante della F.G.E.I. (Federazione Giovanile Evangelica in Italia);

e) un rappresentante di ogni Federazione Regionale riconosciuta a norma dell'art.7 del presente statuto;

f) i/le Segretari/e dei Servizi;

g) i/le componenti il Collegio dei Revisori.

6) Nel caso di dimissioni o impedimento permanente di un componente dell'Assemblea, si provvederà alla sua sostituzione con la persona che verrà nominata dai competenti organi della organizzazione di appartenenza del dimesso o impedito.

7) La durata in carica dell'Assemblea è di 3 anni.

8) I costi relativi alla partecipazione all'Assemblea dei suoi componenti, con o senza diritto di voto, sono sostenuti direttamente dalle organizzazioni che li hanno nominati.

Art.12

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

a) determinare le linee generali ed i programmi di lavoro

della FCEI, ai fini dell'attuazione dei suoi scopi, attribuendo al Consiglio i conseguenti mandati;

- b) esaminare e discutere la relazione, morale e finanziaria, presentata dal Consiglio sull'andamento delle attività e sulla gestione della FCEI e sullo stato di esecuzione dei mandati;
- c) eleggere il Presidente della FCEI;
- d) eleggere i componenti il Consiglio della FCEI;
- e) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori;
- f) provvedere alla sostituzione dei componenti il Consiglio in caso di vacanza;
- g) stabilire l'entità dei contributi che i membri versano annualmente alla FCEI;
- h) determinare il numero e le attribuzioni dei Servizi e degli Uffici di cui la FCEI si avvale per l'articolazione delle proprie attività, approvandone, su proposta del Consiglio, l'eventuale regolamento interno e l'organico del personale;
- i) istituire e sciogliere commissioni di studio o gruppi di lavoro;
- l) deliberare su accordi e contratti internazionali od interecclesiastici o che abbiano comunque particolare rilevanza;
- m) esaminare ed approvare i bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio, sentita la relazione del Collegio dei Revisori;
- n) deliberare, su proposta del Consiglio, l'ammissione di membri effettivi o aderenti alla FCEI o la loro esclusione, a norma dei superiori artt. 4, 5 e 6 ed assumere le conseguenti decisioni in merito alla composizione dell'Assemblea;
- o) riconoscere le Federazioni Regionali a norma dell'art. 7;
- p) deliberare modifiche statutarie;
- q) deliberare sull'acquisto o l'alienazione di immobili e su ogni atto di straordinaria amministrazione;
- r) deliberare l'accettazione di eredità, donazioni o legati in favore della FCEI e controllare la loro compatibilità con i fini istituzionali;
- s) deliberare lo scioglimento della FCEI, assumendo le conseguenti decisioni in merito alla liquidazione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori;
- t) convocare, alla fine di ogni periodo triennale di carica un'Assise Generale delle Chiese per le finalità di confronto e consultazione e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento;
- u) esaminare ogni altra questione che il Consiglio le sottoponga, deliberando in proposito.

Art.13

DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO DELL'ASSEMBLEA

1) All'inizio di ogni triennio l'Assemblea, convocata e provvisoriamente presieduta dal componente più anziano fra

quelli nominati dai membri effettivi della FCEI, elegge un/una Coordinatore/trice ed un/a Vice coordinatore/trice nonché un/a Segretario/a che può non essere componente dell'Assemblea. Essi costituiscono l'Ufficio di Presidenza, che assolve ai compiti di cui al successivo art. 14.

2) L'Assemblea si riunisce di norma due volte all'anno in seduta ordinaria, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritengono necessario il/la Coordinatore/trice, ovvero tre membri del Consiglio, ovvero almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea con richiesta scritta e motivata diretta al/la Coordinatore/trice.

3) Il/la Coordinatore/trice convoca l'Assemblea in seduta ordinaria due volte all'anno, di norma entro il mese di maggio ed entro il mese di ottobre, mediante comunicazione scritta spedita almeno trenta giorni prima della data stabilita, con mezzo che garantisca l'attestazione dell'avvenuto recapito all'indirizzo comunicato da ciascun componente, nonché con tempestiva inserzione nella propria stampa periodica ed affissione nella sede legale. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

4) Il/la Coordinatore/trice convoca l'Assemblea in seduta straordinaria mediante comunicazione scritta con le stesse modalità indicate al superiore comma 3, contenente l'indicazione della data e del luogo della riunione e corredata dall'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza può derogarsi al termine suddetto con convocazione telegrafica almeno 10 giorni prima.

5) L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

6) Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, ad eccezione delle deliberazioni di cui ai punti n) e p) del precedente art.12, per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto; e al punto s) dello stesso art. 12, per le quali occorre la maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

7) Ciascun componente avente diritto di voto dell'Assemblea dispone di un voto e non sono consentite deleghe di voto.

8) Le votazioni sono palesi, per alzata di mano, escluse quelle concernenti le persone, che sono sempre a scrutinio segreto.

9) In caso di elezioni, se ai primi due turni nessun candidato ha raggiunto la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra i due che al secondo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità si considera eletto il candidato più giovane di età.

10) Alle sedute pubbliche l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o il Consiglio possono invitare ospiti o

esperti in particolari materie: questi partecipano senza diritto di voto o di parola, ma possono essere invitati dall'Ufficio di Presidenza ad intervenire su particolari argomenti.

11) Di norma, e salvo decisione contraria, le delibere dell'Assemblea entrano in vigore subito dopo la chiusura della seduta.

12) L'Assemblea può darsi un proprio regolamento.

Art. 14

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1) Il/la Coordinatore/trice ed il/la vice Coordinatore/trice eletti a norma del precedente art. 13, comma 1), insieme al/alla Segretario/a, costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. Esso dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

2) Spetta all'Ufficio di Presidenza:

a) convocare l'Assemblea;

b) preparare di concerto con il Consiglio le sedute dell'Assemblea;

c) dirigere e moderare i lavori dell'Assemblea;

d) curare la redazione dei verbali e gli atti dell'Assemblea.

Art.15

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio è composto da

a) il/la Presidente;

b) sei Consiglieri/e.

2) I consiglieri sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea.

3) Essi/e durano in carica per tre anni e non sono rieleggibili nello stesso incarico per più di una volta consecutivamente.

4) Non più di tre componenti del Consiglio, compreso il Presidente, possono appartenere alla stessa Chiesa, Unione di Chiese o Opera membri effettivi della FCEI.

5) Fra i/le Consiglieri/e di cui al punto b) il Consiglio elegge il/la Vicepresidente del Consiglio ed il/la Consigliere/a tesoriere/a.

6) In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un componente prima della scadenza del mandato l'Assemblea procederà all'elezione di un nuovo componente con pari anzianità di carica del recedente.

7) Alla scadenza delle rispettive cariche, i membri del Consiglio continuano l'espletamento dei loro incarichi in regime di *prorogatio*, fino alla costituzione del nuovo Consiglio.

8) Le cariche di Consigliere/a sono a titolo onorifico. Ai

componenti del Consiglio spetta il solo rimborso delle spese, documentate, relative all'espletamento del loro mandato.

Art.16

COMPITI DEL CONSIGLIO

- 1) Al Consiglio, come organo collegiale, spetta la responsabilità della conduzione degli affari correnti e dell'amministrazione della FCEI. All'interno del Consiglio possono essere attribuiti incarichi specifici ai singoli Consiglieri in relazione alle diverse aree e servizi.
- 2) Il Consiglio è responsabile dell'amministrazione dei mezzi finanziari e dei beni di cui la FCEI dispone a qualsiasi titolo ivi compresi quelli assegnati ai Servizi.
- 3) In particolare al Consiglio spetta:
 - a) l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea per il perseguimento degli scopi della Federazione;
 - b) l'assunzione, la gestione del rapporto di lavoro, il licenziamento del personale dipendente e dei collaboratori, nel quadro dell'organico fissato dall'Assemblea;
 - c) l'organizzazione e la vigilanza sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - d) l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della FCEI, nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
 - e) la stipula di contratti, accordi, convenzioni in attuazione delle linee di lavoro determinate dall'Assemblea;
 - f) la nomina dei/lle rappresentanti ed incaricati/e presso istituzioni, organizzazioni, enti, organizzazioni e manifestazioni;
 - g) la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea, sentiti gli esecutivi delle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere membri effettivi della FCEI;
 - h) la ricezione ed istruzione delle domande di ammissione alla FCEI da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) In caso di comprovata urgenza il Consiglio può prendere provvedimenti spettanti all'Assemblea, dopo avere udito l'Ufficio di presidenza e salvo chiederne la ratifica alla successiva seduta, da convocare entro 60 giorni.

Art.17

DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio si riunisce regolarmente, almeno 6 volte all'anno, su convocazione del/la suo/a Presidente ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi componenti.
- 2) Esso è presieduto dal/la Presidente ed in sua assenza dal/la Vicepresidente del Consiglio.
- 3) Il Consiglio è convocato con comunicazione scritta, contenente luogo, data ed ora della riunione nonché l'ordine

del giorno proposto.

- 4) Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 5) Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente.
- 6) Le decisioni del Consiglio impegnano tutti i suoi membri.
- 7) I/le Consiglieri sono tenuti al vincolo della riservatezza sugli argomenti trattati durante le sedute.
- 8) Con il consenso della maggioranza dei componenti, possono essere chiamati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, collaboratori, consulenti od esperti.
- 9) Il Consiglio può darsi un proprio regolamento.

Art.18

IL/LA PRESIDENTE

- 1) Egli/ella è eletto/a a scrutinio segreto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti. Le candidature sono proposte da un'apposita Commissione oppure da almeno tre componenti l'Assemblea. Il/la Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile non più di una volta consecutivamente.
- 2) Egli/ella:
 - a) è il/la rappresentante legale della FCEI;
 - b) ha poteri di firma per l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
 - c) convoca e presiede il Consiglio;
 - d) dà esecuzione alle delibere del Consiglio;
 - e) dirige gli uffici della Federazione coordinandone l'operato;
 - f) informa regolarmente il Consiglio sull'andamento delle attività e gli propone programmi, iniziative e progetti.
- 3) In caso di comprovata urgenza il/la Presidente può prendere, di concerto con il/la Vicepresidente, provvedimenti di spettanza del Consiglio, salvo l'obbligo di richiederne la ratifica nella successiva seduta.

Art.19

IL/LA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio elegge nel suo seno il/la Vicepresidente del Consiglio. Egli/ella dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 2) In caso di dimissioni, di sopravvenuta incapacità o impedimento permanente del/la Presidente, il/la Vicepresidente ne assume i compiti fino all'insediamento del/la nuovo/a Presidente. L'elezione del/la Presidente deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea successiva all'evento.
- 3) Il/la Vicepresidente presiede il Consiglio in assenza del/la Presidente.

Art.20

IL/LA CONSIGLIERE/A TESORIERE/A

- 1) Il Consiglio elegge nel suo seno il/la Consigliere/a Tesoriere/a. Egli/ella dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 2) Egli/Ella:
 - a) è responsabile verso il Consiglio dell'amministrazione dei mezzi finanziari della FCEI;
 - b) cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio; monitora i flussi finanziari; vigila sulla situazione contabile e dei conti bancari e postali, fornendo al Consiglio un periodico aggiornamento sull'andamento complessivo;
 - c) ai fini del corretto espletamento dei suoi compiti, ha il potere di firma, congiuntamente o disgiuntamente al/la Presidente, sui conti e depositi intestati alla Federazione, sui mandati di pagamento, reversali d'incasso, riscossione di versamenti di qualunque natura effettuati alla FCEI ed in particolare di contributi che pervenissero alla FCEI da parte di Enti pubblici, privati, società, Istituti di Credito, ed all'uopo può rilasciare valida e liberatoria quietanza;
 - d) annualmente, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio, in vista della presentazione all'Assemblea;
 - e) provvede agli adempimenti fiscali e contributivi.

Art.21

IL SEGRETARIO ESECUTIVO

- 1) Il Consiglio può nominare un Segretario esecutivo per la durata del proprio mandato.
- 2) Il/la Segretario/a esecutivo/a:
 - a) assiste alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, fornendo a tali organi la necessaria collaborazione;
 - b) è responsabile della redazione dei verbali e degli atti del Consiglio e ne cura la conservazione negli appositi registri;
 - c) assiste il/la Presidente nelle sue funzioni;
 - d) assolve gli altri compiti che gli/le vengano affidati dal Consiglio o dal/la Presidente.

Art. 22

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- 1) Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti effettivi e 3 supplenti eletti dall'Assemblea. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 2) La presidenza del Collegio è affidata d'ufficio a quello tra i suoi componenti che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il componente più giovane di età.

3) In caso di impedimento permanente di uno dei componenti effettivi subentra il supplente che è stato eletto con il maggior numero di voti.

4) I componenti effettivi del Collegio dei Revisori partecipano, con voce consultiva, alle sedute dell'Assemblea.

ART. 23

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1) Il Collegio ha la duplice funzione di Commissione d'esame e di Revisore dei conti.

2) Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza della Legge e dello statuto da parte degli organi della Federazione.

3) Controlla la regolarità delle scritture contabili nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze di tali scritture. Accerta la consistenza di cassa e del patrimonio, formula le sue osservazioni agli organi interessati.

4) Il Collegio ha inoltre il compito di vagliare l'operato del Presidente, del Consiglio e degli organismi operanti sotto responsabilità del Consiglio stesso e ne riferisce annualmente all'Assemblea con una relazione scritta.

TITOLO III - PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCIO

Art. 24

PATRIMONIO

1) Il patrimonio della FCEI è costituito da:

a) proprietà immobiliari ad essa intestate;

b) beni mobili ed immobili che dovessero comunque essere acquisiti alla FCEI;

c) donazioni, liberalità, lasciti testamentari che dovessero essere disposti a favore della FCEI con specifica destinazione a costituire o potenziare un'iniziativa a carattere permanente.

2) E' vietata qualunque forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, fondi, riserve o capitale in favore di amministratori, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e/o organizzazione ecclesiastica, aventi analoghe finalità.

Art.25

ENTRATE

1) La FCEI trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione da:

a) contributi annuali dei suoi membri effettivi secondo quanto previsto nel successivo art. 26;

- b) contributi che i suoi membri aderenti versano per convenzione o per sostegno a progetti;
 - c) rendite del proprio patrimonio;
 - d) contributi, finanziamenti ed elargizioni di enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
 - e) donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione di patrimonio;
 - f) proventi per servizi resi;
 - g) ogni altro bene legittimamente introitabile.
- 2) Tutte le Chiese, Unioni di Chiese ed Opere che non siano membri effettivi della Federazione e che si avvalgono soltanto di determinati servizi sono tenute a contribuire ai costi nella misura stabilita d'intesa con il Consiglio.

Art.26

CONTRIBUTI ANNUALI

- 1) I membri effettivi della FCEI (art. 3) versano alle FCEI un contributo annuale il cui importo complessivo è fissato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo, da ripartire in modo parametrato alla loro rappresentanza sulla base dei criteri approvati dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
- 2) La chiave di ripartizione viene deliberata dall'Assemblea e può essere aggiornata ogni tre anni dall'Assemblea su proposta del Consiglio, sentiti gli esecutivi delle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere membri effettivi della FCEI e comunque in caso di ammissione o recesso di membri.
- 3) La chiave di ripartizione all'atto dell'approvazione del presente statuto è la seguente:
 - a) 39,50 % - Chiese valdesi (Tavola Valdese)
 - b) 18,00 % - Chiese metodiste (OPCEMI)
 - c) 18,00 % - UCEBI
 - d) 18,00 % - Chiesa evangelica luterana in Italia
 - e) 5,00 % - Esercito della Salvezza
 - f) 0,50 % - Chiese Libere
 - g) 0,50 % - Chiesa Apostolica italiana
 - h) 0,50 % - S. Andrew's Church of Scotland

Art.27

BILANCIO

- 1) L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.
- 2) Il bilancio consuntivo annuale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno.
- 3) Lo svolgimento di attività che eccedano i limiti di spesa indicati nel bilancio preventivo può avvenire solo in presenza della necessaria copertura finanziaria.

TITOLO IV - COMITATI PERMANENTI E SERVIZI

Art. 28

I SERVIZI

- 1) I Servizi sono settori di lavoro della Federazione. Essi sono istituiti dall'Assemblea che ne determina il funzionamento approvando, su proposta del Consiglio, un apposito regolamento e l'organico del personale.
- 2) Operano sotto la responsabilità del Consiglio, che ne nomina i/le Segretari/e responsabili ed i componenti dei Comitati.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

MODIFICHE DELLO STATUTO

- 1) Le proposte di modifica del presente statuto devono essere presentate all'Assemblea, dal Consiglio o da almeno 7 componenti aventi diritto di voto.
- 2) Il Consiglio riceve e trasmette all'Assemblea anche le proposte delle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere membri della Federazione.
- 3) Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea aventi diritto di voto.

=====

**REGOLAMENTO
DELL'ASSISE GENERALE**

Art. 1

COMPOSIZIONE

- 1) L'Assise Generale della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (F.C.E.I.) è composta da:
- a) 1 delegato/a ogni 200 membri effettivi fino a 2.000 (fino a 10 delegati)
 - b) 1 ulteriore delegato/a ogni 300 membri effettivi da 2.001 a 3.500 membri (fino a 15)
 - c) 1 ulteriore delegato/a ogni 400 membri effettivi da 3.501 a 5.500 membri (fino a 20)
 - d) 1 ulteriore delegato/a ogni 500 membri effettivi da 5.501 a 8.000 membri (fino a 25)
 - e) 1 ulteriore delegato ogni 600 membri effettivi da 8.001 a 11.000 membri (fino a 30)
 - f) 1 ulteriore delegato ogni 800 membri effettivi da 11.001 a 19.000 membri (fino a 40)
 - g) (40 delegati è il massimo che possa spettare ad una Chiesa)
 - h) dai componenti il Consiglio della Federazione;
 - i) dal Coordinatore/trice e vice coordinatore/trice dell'Assemblea della Federazione

Art. 2

PARTECIPANTI CON VOCE CONSULTIVA

- 1) Partecipano all'Assise Generale con voce consultiva:
- a) due delegati/e per ciascuna Chiesa, Unione di Chiese ed Opere aderenti;
 - b) un/a delegato/a per ciascuna Federazione Regionale;
 - c) due delegate della FDEI;
 - d) due delegati/e della FGDI;
 - e) i componenti effettivi del Collegio dei Revisori della Federazione;
 - f) i/le Segretari/e dei Servizi, dei Comitati e delle Commissioni della Federazione.
 - g) un/una delegato/a per ciascuna Chiesa, Unione di Chiese o Opera aventi la condizione di osservatori della Federazione.

Art. 3

COMPITI DELL'ASSISE GENERALE

- 1) L'Assise Generale della Federazione:
- a) esamina e dibatte sulle attività svolte dalla Federazione nel triennio precedente sulla base di una relazione presentata dal Consiglio, formulando raccomandazioni, osservazioni, proposte;

- b) esamina e dibatte temi e problemi di carattere generale del Protestantismo in Italia e nel mondo;
- c) esamina e dibatte temi e problemi spirituali, sociali, etici e di attualità;
- d) promuove l'incontro e lo scambio fraterno con le diverse componenti dell'evangelismo in Italia, tra l'altro attraverso l'organizzazione di momenti di lode e confronto non necessariamente finalizzati alla produzione di deliberazioni;
- e) delibera gli indirizzi generali ai quali si dovranno ispirare le decisioni e le attività dell'Assemblea e del Consiglio nei successivi tre anni;
- f) indirizza ai competenti organi dello Stato o di altre Pubbliche amministrazioni appelli, istanze, ordini del giorno.

Art. 4

PROCESSO DELIBERATIVO DELL'ASSISE GENERALE

- 1) L'Assise Generale viene convocata dal Presidente della Federazione ogni 3 anni in località e data fissati dall'Assemblea della Federazione su proposta del Consiglio.
- 2) L'ordine del giorno dell'Assise Generale deve essere comunicato agli organi responsabili delle Chiese, Unioni di Chiese ed Opere membri della Federazione almeno 3 mesi prima della data fissata.
- 3) Il Presidente della Federazione Presiede l'Assise Generale fino al completamento degli adempimenti di cui al successivo comma 5) del presente articolo.
- 4) L'Assise Generale è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti con diritto di voto.
- 5) L'Assise Generale elegge tra i suoi componenti il Seggio composto da un/a Moderatore/tora, due Vice moderatori/e, due Assessori/e, un/una Segretario/a.
- 6) Il/la Moderatore/a viene eletto/a a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti; gli altri componenti del Seggio sono eletti/e a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.
- 7) Le deliberazioni dell'Assise Generale sono valide quando riportino la maggioranza dei votanti, compresi tra i votanti gli astenuti.
- 8) Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Su richiesta formulata alla Presidenza da almeno dieci componenti si procede a votazione per chiamata nominale o a scrutinio segreto. Per delibere concernenti le persone si vota sempre a scrutinio segreto.
- 9) Le delibere dell'Assise Generale che comportano spese a carico della Federazione devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea e devono indicare le fonti di finanziamento per la loro copertura con apporti aggiuntivi.